

CIRCOLARE N. 68

Ravenna, 11 novembre 2011

Ai Docenti
Al Personale A.T.A.

e p.c. Al D.S.G.A.

Oggetto : Protocollo d'intesa per la prevenzione e contrasto violenza di genere.

- Vademecum per gli operatori scolastici.


PREMESSO

- che il fenomeno della violenza e degli atti persecutori nei confronti delle donne produce un danno immediato sulla vittima e un danno a lento rilascio nel tempo;
- che il maltrattamento nei confronti delle donne non emerge, ma anzi tende a rimanere sommerso;
- che pertanto occorre disporre di un adeguata formazione di coloro che secondo le più disparate professionalità sono in contatto con le problematiche che possono insorgere all'interno dei nuclei familiari;
- che occorre sviluppare azioni di coordinamento e collaborazione tra l'area giudiziaria, scolastica e del privato sociale al fine di contrastare tale fenomeno;


si rende noto l'**ALLEGATO C**

Vademecum per operatori scolastici

(trasmesso dalla Prefettura di Ravenna relativo all'obbligo di segnalazione, da parte di tutti gli operatori scolastici, di reati appresi nell'esercizio delle loro funzioni)



Il Dirigente Scolastico
(Lilia Pelizzari)





MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Ravenna*

ALLEGATO C

Vademecum per gli operatori scolastici

Tutti gli operatori scolastici rivestono qualifiche pubblicistiche ex artt. 357, 358 c.p., e pertanto sono obbligati a procedere a segnalare all'A.G. i reati procedibili d'ufficio appresi nell'esercizio delle loro funzioni, incorrendo in caso di inosservanza dell'obbligo, nella consumazione del reato di cui agli artt. 361, 362 c.p.

L'obbligo di denuncia non è soggetto a deliberazioni preventive in ordine alla sua fondatezza.

Tale obbligo non è limitato ai soli casi in cui persona offesa sia la persona che frequenta l'istituto scolastico, ma riguarda ogni reato appreso nell'esercizio delle funzioni, indipendentemente dalla identità o collocazione della vittima.

L'operatore scolastico che apprenda, nello svolgimento delle funzioni, la possibile consumazione di fatti di rilievo penale caratterizzati da procedibilità d'ufficio (ad esempio, maltrattamenti in famiglia, talune ipotesi di violenza sessuale), provvederà a darne comunicazione all'A.G., ovvero ad altri organi che ad essa abbiano l'obbligo di riferire (forze dell'ordine, servizi sociali etc). Redigerà a tal fine una relazione nella quale saranno riportate le circostanze che hanno comportato l'emersione dell'illecito; tali elementi saranno descritti in modo oggettivo, evitando giudizi di valore o affrettate quanto inopportune conclusioni.

Anche in presenza di reati procedibili a querela di parte (ad esempio, in caso di stalking, ovvero di lesioni con prognosi verosimilmente inferiore a gg. 20), l'operatore scolastico si rivolgerà agli organi sopra richiamati al fine di consentire l'attivazione della tutela della vittima. Si rappresenta che, laddove sussista un pericolo di pregiudizio per la persona che frequenta l'istituto scolastico derivante dalla possibile consumazione di reati in suo danno, l'inerzia degli insegnanti che abbiano percepito tale condizione di rischio può integrare la fattispecie di cui all'art. 328 c.p. (Omissione)

Tali segnalazioni potranno essere effettuate:

- al responsabile del servizio sociale competente;
- agli organi di polizia giudiziaria;
- alla Procura della Repubblica.

L'operatore scolastico dovrà:

- evitare di informare la famiglia di appartenenza dello studente in ordine ai fatti appresi e all'avvenuta segnalazione;
- evitare di informare la persona a carico della quale si ipotizza la consumazione di illeciti penali;
- evitare qualunque indagine conoscitiva in ordine alla veridicità dei fatti.

Il dirigente scolastico dell'istituto nell'ambito del quale l'operatore scolastico abbia appreso la notizia di un fatto di violenza di genere, offrirà la disponibilità alla P.G. di un locale riservato ove svolgere l'ascolto della vittima.